

(N. 1911)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BANFI, MOLÈ, CIASCA, ALBERTI, ROFFI e ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1957

Modificazione della tabella XIII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, riguardante l'ordinamento degli studi della facoltà di filosofia.

ONOREVOLI SENATORI. — Gli studi filosofici, negli ultimi decenni sono caratterizzati da un processo di radicale rinnovamento. Mentre, da un lato, sotto la pressione di una sempre più ricca e articolata esperienza culturale e naturale e di una sempre più vasta e approfondita coscienza storica, si accentua l'esigenza di un riesame critico della problematica del pensiero filosofico, dei suoi principi, della sua stessa natura concepita secondo la prospettiva del suo sviluppo storico; dall'altro, il progresso in ogni campo della ricerca scientifica richiede un universale vaglio critico dei suoi postulati, dei suoi metodi, delle sue strutture. La crisi della cultura e del sapere a cui noi partecipiamo sembra fare sempre più viva la istanza di un sapere filosofico che dalla coscienza della sua storia tragga le forme per una articolata concezione sintetica della realtà, in cui si giustifichi nelle sue direzioni fondamentali l'attività spirituale e civile degli uomini.

Si pone perciò il problema se gli studi filosofici, che hanno in Italia una antica e nobilissima tradizione, corrispondano oggi alla situazione e all'esigenza del tempo. Di fatto la Facoltà di filosofia inserita o meglio confusa con la Facoltà di lettere viene a mancare di una propria organica struttura formativa e del rapporto pur da tutti riconosciuto necessario sia con le scienze matematiche e naturali, sia con le discipline giuridiche ed economiche ed è spesso sopraffatta dall'obbligo di studi e di esami estranei al suo proprio interesse. La Società filosofica italiana, che annovera tra i suoi soci tutti i cultori italiani di studi filosofici si è fatta iniziatrice di un esame accurato dell'ordinamento della Facoltà di filosofia. Da esso sono scaturiti alcuni principi fondamentali e alcune proposte che si concretano nel presente disegno di legge.

I principi possono così in breve riassumersi:

1. Per quanto concerne gli studi universitari di filosofia — considerata la condizione generale dell'Università italiana e la tradizione

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli studi filosofici — sembra opportuno ed auspicabile oggi non tanto la costituzione di una Facoltà autonoma di filosofia, quanto la determinazione di un corso di studi di filosofia, che, pur restando unito alla Facoltà di lettere, consenta una formazione complessiva più specifica e più rispondente alla funzione unificatrice della ricerca filosofica.

2. A tale scopo anzitutto, riguardo alle materie specificatamente filosofiche, appare conveniente aumentare sino a tre le annualità delle tre discipline fondamentali: storia della filosofia, filosofia teorica, filosofia morale, al fine di rendere più organico e sistematico il corso degli studi.

3. I corsi annuali di discipline filosofiche complementari debbono essere di riflesso ridotti di numero, fino alla misura di tre ed essere scelti in ordine al particolare piano di studio di ogni studente.

4. È ancora assolutamente necessario che lo studente di filosofia approfondisca un gruppo organico di materie extra filosofiche, le quali comprendano le linee essenziali di un determinato campo del sapere; ciò potrà, sia ravvivare la ricerca filosofica, facendola intervenire in funzione critica all'interno di un insieme organico di dottrine costituite, sia contribuire all'arricchimento dei vari gruppi di discipline, impostandone in modo determinato e concreto i problemi di carattere generale perciò organicamente connessi a una visione generale della realtà. Ma è essenziale che le varie materie extra filosofiche complementari, in numero di sei, pur essendo scelte liberamente dallo studente, non corrispondano a una vaga, dispersa, dilettesca simpatia culturale, ma soddisfino nel loro insieme a un indirizzo di effettiva specializzazione, momen-

to essenziale dello sforzo unitario della ricerca filosofica. Si richiede perciò che la scelta delle materie complementari sia in tal senso sottoposta al controllo e all'approvazione del Consiglio di facoltà. Si pensa che tali insegnamenti possano essere raccolti in quattro gruppi che corrispondano, l'uno al campo delle discipline filologico-letterarie, l'altro al campo delle discipline storico-sociali, il terzo al campo delle scienze matematiche, fisiche e naturali, il quarto al campo delle discipline psicologico-pedagogiche.

In tal modo, senza aumentare il numero degli esami, si rende più organico e più vasto lo studio sistematico e storico della filosofia e lo si affianca allo studio di un gruppo coerente di discipline particolari, in funzione delle quali possa esercitarsi lo spirito critico e sintetico della speculazione filosofica. Nel tempo stesso, mentre si consente libertà di studio al giovane, secondando e interpretando il suo interesse, si dirige tale libertà in senso organico e costruttivo impedendo una inutile, pericolosa dispersione. Sembra tuttavia necessario che lo studente di filosofia, oltre alla conoscenza delle lingue latina e greca che gli deve e può essere garantita dallo studio liceale, più che dai corsi monografici universitari, sia in sicuro possesso almeno per ciò che riguarda la comprensione dei testi, di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Tali principi, e tali proposte, tendono insieme ad assicurare una maggiore efficacia ed autonomia degli studi filosofici, a consentire il loro essenziale intreccio coi vari rami del sapere, e a porre le condizioni per una ricerca concreta specializzata e sistematica nello stesso tempo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

La tabella XIII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituita dalla seguente.

TABELLA XIII.

Laurea in filosofia.

Durata del corso degli studi: quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Insegnamenti fondamentali:

1. Storia della filosofia (triennale).
2. Filosofia teoretica (triennale).
3. Filosofia morale (triennale).

Insegnamenti complementari filosofici:

1. Filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
2. Storia della filosofia antica;
3. Storia della filosofia medioevale;
4. Storia della filosofia moderna e contemporanea;
5. Estetica;
6. Pedagogia;
7. Psicologia;
8. Filosofia del diritto;
9. Filosofia del linguaggio;
10. Filosofia della scienza;
11. Filosofia della storia;
12. Filosofia della religione.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre da lui scelti fra i complementari strettamente filosofici; deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami di un gruppo organico ed unitario di almeno sei insegnamenti extra-filosofici da lui scelti *tutti* o nel campo delle discipline filologico-letterarie (nell'ambito della Facoltà di lettere), o nel campo delle discipline storico-sociali (nell'ambito della Facoltà di lettere, della Facoltà di giurisprudenza e della Facoltà di scienze politiche), o nel campo delle scienze matematiche fisiche e naturali (nell'ambito della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali e della Facoltà di medicina), o infine in quello delle discipline psicologiche-pedagogiche (nell'ambito della Facoltà di lettere, della Facoltà di magistero, della Facoltà di medicina e della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali). La scelta dei singoli insegnamenti; nell'ambito del gruppo è rimessa allo studente, ma deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà il quale giudicherà dell'organicità e della coerenza scientifica della scelta. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve anche avere superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne, a sua scelta.

Art. 2.

Il nuovo ordinamento degli studi andrà in vigore per gli studenti iscritti alla Facoltà di filosofia nell'anno scolastico successivo alla data di promulgazione della presente legge.